

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**“AIPAC Ingegneri” (Associazione di Ingegneri per la
Protezione dell'Ambiente e del Costruito) -
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ETS”**

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore ovvero CTS) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "AIPAC Ingegneri" (Associazione di Ingegneri per la Protezione dell'Ambiente e del Costruito") - Organizzazione di Volontariato; in sigla AIPAC-ODV. Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione aggiungerà alla denominazione "AIPAC Ingegneri" (Associazione di Ingegneri per la Protezione dell'Ambiente e del Costruito) - Organizzazione di Volontariato anche la dicitura "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS".
2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 2017 (CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
4. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.
5. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento di Protezione Civile Nazionale e Regionale.

Atto non soggetto ad imposta di registro in misura fissa

ART. 2) SEDE LEGALE E TIPOLOGIA

1. L'Organizzazione ha sede legale in Perugia (presso il dott. Comm. Giuseppe Campana) in Via Domenico Scarlatti n° 37 e sede operativa in Perugia (presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia) in Via Campo di Marte n° 9.
L'Organizzazione potrà comunque esplicitare la propria attività sul territorio nazionale ed internazionale. La sede sociale può essere variata con deliberazione dell'Assemblea senza costituire modifica al presente statuto.
2. L'Organizzazione ha durata a tempo indeterminato.
3. In attuazione dell'art.13 comma 2 del D.L. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile), secondo il quale - *"Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile, gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee,..."*, l'Organizzazione, costituita da iscritti all'ordine degli ingegneri, promuove attività a fini di solidarietà civile, sociale e culturale per fornire interventi e consulenze qualificate sia in fase di Prevenzione e sia per gli interventi nelle Emergenze di Protezione Civile, nonché attività di informazione, formazione e addestramento, nella stessa materia a tutela della Collettività e dell'Ambiente.
4. L'Organizzazione si riserva, inoltre, di individuare forme di collaborazione con gli Ordini Professionali e con qualunque Organizzazione o Ente nell'ambito degli scopi di Protezione Civile.
5. Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Organizzazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni eventualmente dotate di un proprio Regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin da ora a rispettare e

a far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dalla Protezione Civile.

ART. 3) CARATTERISTICHE

1. L'Organizzazione è apartitica, non ha fini di lucro e si ispira ai principi democratici ed ai valori della cultura, della ricerca e della scienza.
2. L'Organizzazione è costituita su base personale e volontaria. Tutte le cariche sono coperte a titolo gratuito.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA' E SCOPI

1. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale (di seguito meglio definite) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare, l'Associazione persegue finalità scientifiche, di utilità e solidarietà sociale. Essa si propone inoltre di valorizzare la cultura della sicurezza e della prevenzione negli ambiti di attività specifica dell'ingegneria e nel campo delle metodiche di ingegnerizzazione delle problematiche della Protezione Civile, delle calamità naturali

e della tutela e messa in sicurezza del territorio, del costruito e della protezione ambientale.

3. Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione, in particolare, potrà in essere le attività di interesse generale rientranti nei seguenti ambiti di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n° 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, e alla legge 22 giugno 2016, n° 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, e successive modificazioni;

d) formazione universitaria e post-universitaria;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

h) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n° 225, e successive modificazioni.

Tra cui le seguenti specifiche attività:

Atto non soggetto ad imposta di registro in misura fissa

a. La promozione, la diffusione e lo sviluppo sul territorio della prevenzione

dell'emergenza e della sicurezza, nonché la promozione ad incentivare e

valorizzare la professionalità degli ingegneri che esplicano la propria attività

professionale o di volontariato nell'ambito della Protezione Civile ed in attività

connesse alla Protezione Civile con supporto ad altri Enti Istituzionali.

b. Pubblicazione di studi, ricerche, iniziative ed interventi, volti alla divulgazione dello

sviluppo scientifico, giuridico, culturale ed economico, negli specifici settori della

Protezione Civile, della Difesa Civile e della Sicurezza dal rischio sismico, dal

rischio ambientale, dal rischio idrogeologico, dal rischio antropico e della messa in

sicurezza del territorio.

c. Promuovere ogni iniziativa atta a fornire assistenza e supporto tecnico e logistico

nelle attività di prevenzione dalle calamità naturali, previsione del rischio,

emergenza e ripristino delle normali condizioni di vita nel settore della Protezione

Civile.

d. Partecipare all'attuazione di eventuali protocolli d'intesa tra Regione, Ordini e

Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.

4. Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'associazione assume, a titolo

esemplificativo, i seguenti orientamenti:

a. Adoperarsi per raggiungere accordi/protocolli d'intesa in materia, in primis con la

Regione Umbria, nonché altre istituzioni pubbliche.

b. Proporre e garantire attività di Protezione Civile in collaborazione con cooperative

sociali, associazioni anche attraverso specifiche convenzioni con terzi.

c. Perseguire finalità di prevenzione nei campi della Protezione Civile. Ricorrendone le

esigenze potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline

praticate.

d. Partecipare attivamente alla gestione di attività connesse alle emergenze di

Protezione Civile.

e. Gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e

perfezionamento, coordinamento delle attività con Enti Locali, Regionali e Statali,

pubblici e privati.

f. Promuovere e realizzare programmi di studio e di ricerca, finalizzati all'ingegneria ed

alla Protezione Civile, anche attraverso protocolli di intesa e forme di collaborazione

con la Scuola Superiore di Protezione Civile della Regione Umbria, gli Ordini

territoriali e di altre professioni tecniche, con il CNI e le sue strutture, gli Enti locali,

le Istituzioni, l'ANCI, gli Istituti di Ricerca, le Università e le altre Associazioni

operanti nel settore.

g. Fornire valutazioni, studi e pareri in materia di Prevenzione e Protezione Civile, oltre

che valutazioni su corsi di formazione, studi, programmi e piani di Protezione Civile.

h. Compiere attività di sperimentazione ed elaborazione di progetti pilota.

i. Agevolare, promuovere e fornire tutte le informazioni necessarie per la costituzione

di analoghe associazioni presso gli altri Ordini Professionali.

j. Svolgere attività di promozione e collegamento con altre forme di volontariato e con

altre Organizzazioni, in particolare con quelle specifiche di Protezione Civile, Difesa

Civile e Sicurezza, anche al fine di assicurare loro un sostegno ed un adeguato

sviluppo su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

k. Provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego di

istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per esercitazioni e

assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire ai soci abbigliamento e

altri beni e attrezzature per l'esercizio delle attività.

l. Pubblicare riviste, cd e/o dvd e altro materiale divulgativo e conoscitivo anche attraverso la gestione di un sito internet.

m. Attuare, anche in collaborazione con gli Ordini degli ingegneri territoriali, con le Amministrazioni ed Autorità pubbliche, con le Istituzioni scientifiche, le Organizzazioni, le Associazioni, gli enti Pubblici o Privati, italiani o stranieri, ogni altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi sociali

n. Operare possibilmente in raccordo con l'Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia anche attraverso la sua "commissione Protezione civile".

o. Preparare professionisti competenti in tutte le materie organizzati per ambiti territoriali in modo da garantire localmente:

- Vigilanza
- Supporto alle istituzioni locali in caso di emergenza
- Reperibilità per rischi imminenti
- Disponibilità a ricoprire funzioni nelle sale operative comunali
- Collaborazione nella pianificazione generale e di emergenza
- Informazione ai cittadini sui temi di protezione civile partecipando ad incontri e corsi in materia

e garantire nazionalmente:

- Partecipazione ad eventi nazionali sia in caso di Emergenza che in caso di attività di prevenzione
- Aderire ad iniziative tese a cooperare con associazioni di volontariato affini.

5. L'Organizzazione coopera con l'Ordine degli Ingegneri di Perugia, per la sensibilizzazione degli ingegneri iscritti all'Albo professionale sui temi del volontariato, della Protezione Civile e della sicurezza e prevenzione, promuove

iniziative sul territorio per sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione in merito ai rischi derivanti da calamità naturali.

6. L'Organizzazione con deliberazione dell'Assemblea potrà aderire ad associazioni europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali di rappresentanza.

7. L'Organizzazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n° 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

8. L'Organizzazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

9. L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI – VOLONTARI – LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) SOCI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Atto non soggetto ad imposta di registro in misura fissa

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, ed è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'associazione tutti gli ingegneri, regolarmente iscritti all'Ordine degli Ingegneri e/o pensionati, nonché ingegneri dipendenti pubblici e privati che con spirito altruistico desiderano mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della propria azione, avvalendosi dell'attività dell'Organizzazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, purché accettino di:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Organizzazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

Atto non soggetto ad imposta di registro in misura fissa

Possono inoltre far parte dell'Associazione, sempre secondo le condizioni sopra riportate, il personale tecnico e/o amministrativo delle varie amministrazioni, o degli ordini professionali, che voglia semplicemente partecipare alle attività dell'associazione, o fattivamente voglia essere inserito nell'operatività della associazione, nonché cittadini che a giudizio del Consiglio Direttivo possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente, e in particolare dall'art 32 del CTS. Se tale numero viene meno, si dovrà provvedere al suo ripristino entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 7) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
2. Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Organizzazione.
4. Tutti i rappresentanti regolarmente iscritti o delegati dagli associati possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo quanto stabilito al successivo articolo 26.

ART. 8) MODALITÀ DI AMMISSIONE SOCI

Atto non soggetto ad imposta di registro in misura fissa

1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta di adesione all'Organizzazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. Denominazione, residenza, codice fiscale, dati anagrafici del candidato, contatti, indirizzo e-mail su cui ricevere tutte le comunicazioni sociali e nel caso di ingegnere iscritto ad un Ordine provinciale il numero di iscrizione.

b. Dichiarazione di presa visione e di rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

2. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

3. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) QUOTA ASSOCIATIVA

1. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'Organizzazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Organizzazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) DECADENZA

1. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morte, morosità o esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere

dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio

Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare

adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere

dell'anno in corso.

3. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di mancato

versamento della quota associativa annuale, entro il mese di luglio dell'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un

congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può

presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente

Statuto.

4. I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei

Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità

viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino

inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota

associativa;

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali

all'Organizzazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto

con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il

buon nome.

5. Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Atto non soggetto ad imposta di registro in misura fissa

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a. L'Assemblea dei Soci;

b. Il Consiglio Direttivo;

c. Il Presidente;

d. Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n° 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

e. Comitati Scientifici, se istituiti dal Consiglio Direttivo che provvederà anche ad emanare apposito regolamento circa il loro funzionamento.

2. Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12) L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n° 117/2017.

3. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

Atto non soggetto ad imposta di registro in misura fissa

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere

4. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

ART. 13) CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 2/10 (due decimi) dei rappresentanti dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i rappresentanti dei soci un segretario verbalizzante.
4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

5. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta a mezzo e-mail (inviata almeno 15 giorni prima della data prevista) inviata sull'indirizzo e-mail comunicato dal socio in sede di iscrizione (ovvero, in caso di modifica dello stesso, su quello successivamente comunicato in forma scritta) contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. Al fine di consentire la completa diffusione dello stesso e la massima partecipazione alle assemblee l'avviso di convocazione verrà altresì affisso sulle pagine social dell'Associazione nonché inviato tramite messaggia sui numeri di telefono mobile comunicato dai soci in sede di iscrizione, oltre che affisso (almeno 10 giorni prima della data prevista) nella bacheca della sede sociale e del circolo dell'Associazione.

ART. 14) FUNZIONAMENTO

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..
2. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre/quarti) dei rappresentanti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno 1/3 (un/terzo) dei rappresentanti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in terza convocazione, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il

voto favorevole di almeno metà più uno dei rappresentanti degli associati. Dopo la terza convocazione sarà sufficiente la maggioranza dei rappresentanti presenti.

ART. 15) VOTAZIONI

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

ART. 16) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 7 (sette) consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati, e resta in carica per 4 (quattro) anni.
2. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 c.c., che qui s'intende integralmente richiamato. Parimenti, s'intende integralmente richiamato, in quanto alle situazioni di conflitto di interessi, l'art. 2475-ter c.c..
3. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
4. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.
5. Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell'atto costitutivo e in via transitoria la sua durata è di 5 (cinque) anni.

ART. 17) RIUNIONI

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Il Consiglio Direttivo, comunque, si riunisce almeno con cadenza bimestrale.

ART. 18) COMPITI

Atto non soggetto ad imposta di registro in misura fissa

1. Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- i. può accogliere l'adesione di "sostenitori" che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Organizzazione;
- j. può accogliere l'adesione di "PARTECIPANTI simpatizzanti", nonché nominare "soci onorari" per delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, tra persone distintesi per i loro meriti scientifici o culturali o per l'apporto all'Associazione.

ART. 19) DELIBERAZIONI

1. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente almeno un giorno prima della data dell'adunanza.
2. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 20) IL PRESIDENTE

Atto non soggetto ad imposta di registro in misura fissa

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
4. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, la nomina viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei soci. Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso. Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa. Il Presidente Onorario deve:

Atto non soggetto ad imposta di registro in misura fissa

- accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;

- condividere gli scopi dell'Organizzazione.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati e dei volontari) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

2. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

3. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

4. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

5. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

– vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

– esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

– attesta, nel caso di obbligo della redazione, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

– esercita il controllo contabile nel caso in cui, essendo superati i limiti di cui all'art. 31 del CTS, non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e alla condizione che i componenti siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24 IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione come risulta dal registro degli inventari;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Atto non soggetto ad imposta di registro in misura fissa

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. Quote e contributi degli associati;
- b. Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di eventi;
- c. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d. contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- e. rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- f. contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- g. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore;
- h. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate in via continuativa;
- i. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- j. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.

3. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

Atto non soggetto ad imposta di registro in misura fissa

entrate, comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25) VERSAMENTI INTRAMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

1. Le somme versate per la quota sociale annuale di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.
2. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili, né rivalutabili, né trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) I LIBRI

1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:
 - ✓ Libro degli associati
 - ✓ Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
 - ✓ Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
 - ✓ Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - ✓ Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo
 - ✓ Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO ANNUALE

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo

Atto non soggetto ad imposta di registro in misura fissa

gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio

Direttivo in tempo utile per la discussione e l'approvazione da parte dell'Assemblea

nei termini fissati dall'art. 14.

2. Il Bilancio di esercizio è formato, in ottemperanza all'art. 13 del CTS, dallo Stato

Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri

dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento

economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità

statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il

bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve

comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e

prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

3. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

ART. 28) RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni

attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di

celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi

dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono

risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le

entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di

sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) MODALITA'

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci

secondo quanto già previsto dal precedente art. 14, comma 3.

ART. 30) LIQUIDAZIONE

Atto non soggetto ad imposta di registro in misura fissa

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. n° 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

I SOCI FONDATORI



